



AREA DIREZIONE GENERALE
UFFICIO STUDI

IL RETTORE

- VISTA** la delibera n. 4, con la quale il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 28 novembre 2022, ha avviato il procedimento per la revisione del proprio Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento vigente;
- CONSTATATO** che, a seguito dell'apertura dell'apposito procedimento sopra richiamato, la Commissione consiliare per la revisione del Regolamento del Consiglio degli Studenti, a tal uopo riunitasi in data 6 dicembre 2022, ha proceduto ad apportare le necessarie modifiche/integrazioni al testo del succitato regolamento;
- RISCONTRATO** che il testo del regolamento risultante all'esito dei lavori della Commissione è stato approvato dal Consiglio degli Studenti, con delibera adottata nella seduta del 15/12/2022, dichiarata, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del Regolamento, immediatamente esecutiva;
- PRESO ATTO** che l'ufficio Studi, incaricato *medio tempore* di svolgere l'attività istruttoria, ha ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche/integrazioni, ancorché non sostanziali, al Regolamento come approvato dal Consiglio degli Studenti, espungendo, in particolare, dal testo le espressioni troppo verbose o eccessivamente ridondanti, al solo scopo di assicurare una più agevole consultazione nonché un'immediata comprensione delle disposizioni in esso contenute;
- PRESO ATTO** che il Consiglio degli Studenti, nuovamente riunitosi in data 28 dicembre 2022, ha deliberato di approvare le modifiche proposte al testo del regolamento dall'ufficio istruttore e di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva;
- PRESO ATTO** altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 31 gennaio 2022, ha deliberato di approvare il testo del Regolamento degli Studenti, nella definitiva stesura, risultante dai lavori della Commissione consiliare per la revisione e dalle successive modifiche/integrazioni proposte dall'ufficio studi;

DECRETA

di emanare il testo revisionato del Regolamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Teramo, come, qui di seguito, integralmente riportato



IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Teramo, a garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, nel rispetto dello Statuto dell'Università.

Articolo 2

(Nomina e durata)

1. I membri del Consiglio degli Studenti vengono nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di una volta.
2. Il Consiglio è composto di quindici membri, suddivisi egualmente tra i Dipartimenti dell'Ateneo. Tra questi è eletto un Presidente.

Articolo 3

(Prima seduta. Elezione del Presidente)

1. La prima seduta del Consiglio degli Studenti viene convocata, non oltre trenta giorni dalla data del Decreto di nomina dei componenti, dal Consigliere più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dal più anziano d'età. Ai fini del computo dell'anzianità di immatricolazione viene considerato il primo anno di immatricolazione all'Università degli Studi di Teramo.
2. Il Presidente del Consiglio degli Studenti è eletto a maggioranza assoluta e a scrutinio palese tra i membri del Consiglio. Qualunque Consigliere può candidarsi alla Presidenza.

Articolo 4

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente, immediatamente dopo la sua elezione, nomina un Consigliere con funzioni di Segretario e un Consigliere con funzioni di Vicepresidente.
2. Il Presidente, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello Statuto, può essere eletto in Senato Accademico.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza del Consiglio degli Studenti in seno a tutti gli Organi e a tutte le strutture dell'Ateneo, nonché nell'ambito delle Istituzioni esterne all'Ateneo, qualora il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, ritenga di dover rivolgere proposte, richieste o appelli ad Istituzioni locali, regionali, nazionali o ad Organi di rappresentanza studentesca di altri Atenei o di coordinamento tra più istituzioni universitarie. Il Presidente può, su sua iniziativa, delegare uno studente – anche esterno al Consiglio – a sostituirlo in uno degli organi di cui è membro di diritto.
4. Il Presidente, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale di Teramo, è portavoce del Consiglio degli Studenti in seno al Consiglio Comunale sulle materie riguardanti l'Università, il diritto allo studio, le politiche abitative e per ogni altra materia concernente i rapporti tra la Città di Teramo e gli studenti universitari.

5. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige lo svolgimento dei lavori, modera la discussione, sovrintende alla redazione del verbale e ne cura l'esecuzione, sottoscrivendolo unitamente al Segretario.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 5

(Dimissioni, decadenza, sostituzione del Presidente)

1. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile. Qualora il Presidente uscente non sia più membro effettivo del Consiglio, per decadenza o dimissioni cui sia già seguito il decreto di sostituzione, la convocazione viene effettuata dal membro di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Regolamento. Qualora il Presidente abbia rassegnato le dimissioni dalla sua carica ma resti comunque membro del Consiglio, questi manterrà le sue funzioni fino alla sostituzione.
2. Su proposta di almeno otto consiglieri, può essere presentata al Consiglio la richiesta di sostituzione del Presidente. La richiesta è sottoposta a discussione e votazione ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti, a scrutinio palese. Qualora venga approvata la sostituzione del Presidente, il Consiglio provvede nella medesima seduta alla sua sostituzione, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento. La seduta viene presieduta dal Vicepresidente fino al momento della conferma o della sostituzione del Presidente in carica. Eventuali ulteriori punti all'ordine del giorno devono essere discussi non prima del completamento della procedura di cui al presente comma.
3. In caso di dimissioni del Presidente dalla sua carica, queste si intendono implicitamente rassegnate anche per la carica di membro del Senato accademico, qualora il Presidente vi sia stato eletto ai sensi dell'articolo 30, comma 8 dello Statuto.

Articolo 6

(Dimissioni e decadenza dei Consiglieri)

1. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, di uno dei componenti il Consiglio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista elettorale in cui è stato eletto il consigliere dimesso o decaduto.
2. Le dimissioni vanno indirizzate al Presidente del Consiglio degli Studenti e, per conoscenza, all'ufficio elettorale di ateneo.
3. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, preso atto delle dimissioni o della decadenza, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici competenti e per conoscenza al Rettore.
4. La sostituzione è disposta con decreto del Rettore, ed il componente nominato in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
5. Il nuovo Consigliere prende parte alla prima seduta utile successiva alla pubblicazione del Decreto di nomina nell'Albo dell'Ateneo.
6. I Consiglieri assenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
7. In caso di esaurimento della lista elettorale, per cui non sia consentita la surroga di un consigliere dimesso o decaduto, il Consiglio può deliberare di richiedere lo svolgimento di elezioni suppletive.

Articolo 7

(Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti negli Organi centrali di Ateneo e in enti esterni)

1. Tra le funzioni principali del Consiglio degli Studenti rientra l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti in tutti gli Organi centrali di Ateneo nonché negli enti diversi dall'Università

- nei quali sia prevista la loro presenza, con l'esclusione delle rappresentanze per le quali lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo prescrivano le elezioni dirette da parte del corpo studentesco.
2. Il Consiglio degli Studenti provvede alle elezioni di cui al comma 1, sentito l'Ufficio di ateneo competente per le operazioni elettorali, al fine di individuare gli organi ed il numero dei rappresentanti da eleggere.
 3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti dal primo anno e non oltre il primo anno fuori corso all'Università degli Studi di Teramo, aventi tutti i requisiti previsti dai Regolamenti e dalla normativa vigente. I membri del Consiglio degli Studenti, eventualmente eletti in organi centrali o enti esterni, devono optare tra le due cariche non oltre cinque giorni dalla proclamazione dei risultati a cura della Commissione Elettorale centrale.
 4. Il Presidente convoca il Consiglio in funzione elettorale entro quindici giorni dalla comunicazione pervenuta dagli uffici competenti circa la necessità di provvedere alle elezioni. Tra la convocazione e la seduta del Consiglio devono trascorrere almeno 15 giorni. Della convocazione viene data notizia a tutti gli studenti attraverso avviso da pubblicarsi sul sito di ateneo e sull'albo ufficiale di ateneo.
 5. Gli studenti interessati a candidarsi in uno degli organi previsti dalla procedura elettorale possono presentare la propria candidatura tramite lettera d'intenti da consegnare al Presidente ovvero al Segretario, a pena di decadenza, entro il giorno precedente la seduta del Consiglio in cui si terranno le operazioni elettorali, come risultante dall'Avviso di cui al comma 4. Entro il medesimo termine, possono essere presentate candidature anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consiglio degli Studenti, ovvero al diverso indirizzo risultante dall'avviso di indizione dell'elezione. Il Presidente o il Segretario provvedono ad annotare la data e l'orario di consegna della lettera d'intenti. In caso di invio telematico delle candidature, faranno fede la data e l'orario di avvenuta ricezione delle e-mail sulla casella di posta indicata nell'avviso di indizione delle elezioni. Il modello della lettera di intenti viene allegato all'avviso di indizione delle elezioni, e deve recare le informazioni identificative del candidato (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di matricola, corso di laurea e anno di iscrizione), nonché l'indicazione dell'organo per il quale viene proposta la candidatura
 6. I rappresentanti negli Organi Centrali di ateneo e negli enti esterni vengono eletti a maggioranza dei presenti ed a scrutinio palese. Le candidature vengono sottoposte singolarmente a votazione in ordine di acquisizione agli atti dell'ufficio di Presidenza. In caso di parità di voti favorevoli tra due candidature, queste vengono sottoposte a voto di ballottaggio.
 7. Qualora uno studente intenda presentare candidature per più di un organo, questi dovrà indicare un ordine di preferenza tra le candidature. Qualora dovesse risultare eletto in più di un organo, lo studente sarà ritenuto eletto nell'organo prioritariamente indicato in ordine di preferenza. L'ordine di preferenza dovrà essere indicato in una separata dichiarazione in carta libera da presentare unitamente alle lettere di intenti delle candidature.
 8. Gli studenti eletti restano in carica per due anni.
 9. Il Consiglio degli Studenti, previa proposta firmata da almeno sei Consiglieri, ha la facoltà di rimuovere uno o più rappresentanti eletti in Organi centrali o in enti esterni. Per la rimozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, a scrutinio palese.
 10. Il rappresentante che il Consiglio intendesse rimuovere ha facoltà di presenziare all'adunanza prevista per la sua rimozione ed il Presidente del Consiglio degli Studenti è tenuto a convocarlo con le stesse modalità di convocazione prescritte per i Consiglieri. Il

Rappresentante è presente alla seduta soltanto durante la discussione riguardante la sua rimozione.

11. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 9, cui segua il voto favorevole alla rimozione del rappresentante, il Presidente convoca, secondo le modalità di cui al comma 4, il Consiglio in funzione elettorale per procedere alla sostituzione del rappresentante rimosso.
12. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei rappresentanti in Organi centrali o enti esterni, il Presidente provvede a convocare il Consiglio, in funzione elettorale, secondo le modalità al comma 4 per procedere alla relativa sostituzione.

Articolo 8

(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio degli Studenti può costituire, con propria deliberazione, adottata a maggioranza dei presenti, Commissioni consiliari.
2. Con la stessa delibera vengono definiti l'oggetto e la materia di competenza della Commissione e la relativa composizione.
3. Le commissioni eleggono un Presidente tra i loro componenti, che dirige i lavori della Commissione ed è tenuto a relazionare al Consiglio tutto sui lavori svolti dalla Commissione, quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta.
4. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, che non ricopra anche la carica di componente della commissione consiliare, ha facoltà di prendere parte alle relative sedute. In ogni caso, il Presidente della Commissione informa tempestivamente il Presidente del Consiglio degli Studenti sulla convocazione della commissione e sui relativi lavori.

Articolo 9

(Competenze e attività)

1. Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Dipartimento; esprime il proprio parere nelle materie determinate dallo Statuto, invia proposte, chiede controlli, indagini e ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi e a tutte le strutture dell'Ateneo.
2. Tra le sue funzioni principali, il Consiglio provvede ad eleggere i Rappresentanti degli Studenti in tutti gli Organi centrali di Ateneo nonché negli enti diversi dall'Università nei quali sia prevista la loro presenza, con le modalità di cui all'articolo 7.
3. Il Consiglio degli Studenti esprime proprio parere obbligatorio sulle seguenti materie:
 - a) regolamento degli studenti;
 - b) regolamento del Consiglio degli studenti;
 - c) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Università;
 - d) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di ordinamenti didattici;
 - e) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
 - f) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;
 - g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'Università;
 - h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;
 - i) attribuzione dei fondi per iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti stabiliti dall'apposita commissione del Consiglio di Amministrazione.
 - j) regolamenti di dipartimento e regolamenti delle articolazioni e strutture didattiche e di ricerca.

- k) Istituzione e attivazione di nuovi dipartimenti ovvero sulla trasformazione, disattivazione o soppressione di dipartimenti esistenti
 - l) Altre materie non espressamente indicate nel presente regolamento ma per cui sia previsto dallo Statuto, dai regolamenti o dalla normativa vigente il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti
4. Il Consiglio degli Studenti può presentare ai competenti organi dell'Ateneo proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti:
- a) ordinamenti didattici;
 - b) organizzazione delle attività didattiche;
 - c) attuazione del diritto allo studio;
 - d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
 - e) organizzazione di attività culturali e ricreative;
 - f) altri argomenti di cui il Consiglio ravvisi l'interesse.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di competenze del Consiglio degli Studenti, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa vigente.

Articolo 10

(Attività di iniziativa e controllo)

1. Ciascun Consigliere ha facoltà, in ogni tempo, di far pervenire al Presidente mozioni, interpellanze e interrogazioni in forma scritta, per le materie non inserite all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio valuta eventuali proposte, nelle forme previste dal comma 1, pervenute anche da singoli studenti per il tramite del Presidente ovvero di singoli Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza provvede alla trattazione e alla calendarizzazione delle proposte entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, anche mediante assegnazione a commissioni consiliari di cui all'articolo 8.

Articolo 11

(Modalità di convocazione)

1. Il Consiglio degli Studenti si riunisce nella sede predisposta dal competente organo dell'Ateneo, per iniziativa del Presidente, ovvero, su richiesta di almeno nove Consiglieri ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Presidente convoca il Consiglio entro i successivi dieci giorni. La seduta dovrà tenersi entro i quindici giorni dalla richiesta dei Consiglieri.
2. Se la richiesta è motivata da urgenza, il Consiglio sarà convocato entro i quattro giorni successivi.
3. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vicepresidente che ne assume la presidenza.
4. La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante e-mail almeno quattro giorni prima dell'adunanza.
5. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno. Possono essere previste successive integrazioni dell'ordine del giorno, se motivate da urgenza.
6. La documentazione concernente l'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri almeno settantadue ore prima della seduta nell'ufficio di presidenza.
7. Qualsiasi consigliere può richiedere al Presidente un'integrazione della documentazione ricevuta, purché inerente ai punti all'ordine del giorno trattati.

Articolo 12

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. Il Presidente apre e ordina lo svolgimento della discussione, modera il dibattito, chiude e aggiorna la seduta.
2. Le adunanze sono ritenute valide quando vi prende parte la maggioranza dei Consiglieri. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore a cinque, Presidente compreso.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne per le deliberazioni per le quali il Regolamento preveda una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In seno al Consiglio, nessuno può prendere parte alla discussione e ai voti su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 7, comma 10.
5. Le votazioni devono avvenire sempre a scrutinio palese, ad eccezione delle deliberazioni su questioni che comportino giudizi o valutazioni su persone, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 7, comma 10.
6. Della seduta del Consiglio degli studenti è redatto processo verbale a cura del Segretario, sotto la direzione del Presidente.
7. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione, l'esito delle votazioni ed ogni deliberazione adottata. Il singolo consigliere può richiedere di riportare nel verbale le proprie dichiarazioni durante le discussioni.
8. L'esito delle votazioni e il testo delle delibere sono letti ed approvati nella seduta successiva, salvo che la delibera sia approvata seduta stante.
9. Il verbale deve recare firma del Presidente e del Segretario.
10. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salvo che il Presidente autorizzi la presenza di terzi.
11. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio può essere richiesta mediante accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Per i Consiglieri è garantita la consultazione degli atti del Consiglio depositati nell'ufficio di presidenza.
12. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere adottate e la pubblicità dei verbali.
13. È possibile per i Consiglieri partecipare alle adunanze per via telematica, tramite video e audio conferenza. Il consigliere che si troverà impossibilitato a partecipare fisicamente alla seduta dovrà far pervenire una mail al Presidente, almeno 24 ore prima dell'adunanza, di richiesta di partecipazione per via telematica, solo per oggettiva impossibilità, debitamente giustificata. Il consigliere che partecipa per via telematica previa richiesta al Presidente è da considerarsi a tutti gli effetti presente.
14. Il Presidente può disporre lo svolgimento della seduta esclusivamente a distanza.

Articolo 13

(Spese e dotazioni)

1. Le spese relative al funzionamento del Consiglio degli Studenti sono da imputare all'apposito capitolo di bilancio predisposto dall'organo competente nel bilancio generale di Ateneo.
2. L'Università degli Studi di Teramo garantisce al Consiglio degli Studenti un idoneo spazio, all'interno dell'Ateneo, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Articolo 14

(Norme transitorie e finali)

1. La rappresentanza del Consiglio degli Studenti non dà luogo ad alcuna forma di incompatibilità con altri organi collegiali dell'Ateneo, fatto salvo per la rappresentanza in

Senato Accademico e in Consiglio d'Amministrazione e tutte le altre rappresentanze per cui è prevista l'elezione da parte del Consiglio degli Studenti.

2. Se scaduti i termini non sono state indette nuove elezioni, il Consiglio degli Studenti resta in carica in regime di *prorogatio*, secondo la normativa vigente.
3. Il presente regolamento del Consiglio degli Studenti sarà inviato al Senato Accademico per la sua approvazione e successivamente emanato con decreto del Rettore. Entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto di Ateneo.
4. Qualsiasi Consigliere potrà chiedere al Consiglio, successivamente all'approvazione, modifiche al Regolamento: la richiesta scritta, dovrà essere supportata da almeno sei firme di altrettanti Consiglieri.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università di Teramo, ai Regolamenti di Ateneo e alla legislazione vigente.